

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 11.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti .....</i>	453
<i>Maggioranza .....</i>	227
<i>Hanno votato sì .....</i>	206
<i>Hanno votato no ..</i>	247).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 11.21.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler *(Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo – Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)*.

Onorevole Kessler, le devo fare presente che il suo gruppo ha terminato i tempi, compresi quelli aggiuntivi *(Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia)* ... Colleghi, vi prego...

Tuttavia, utilizzando il tempo a disposizione per gli interventi a titolo personale, le concederò due minuti.

GIOVANNI KESSLER. La ringrazio, Presidente; per la verità, lei sa che avevo chiesto di parlare sul mio emendamento 11.21 già prima dell'intervento dell'onorevole Previti, per esporre pacatamente – come ho e abbiamo noi tutti sempre fatto – le nostre ragioni e senza offendere nessuno, a differenza di quanto ha fatto l'onorevole Previti *(Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)*.

So che la verità fa male *(Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)*! Nel mio intervento mi sono permesso di chiarire perché siamo contrari a questa norma e di ribadire le ragioni di merito, che sono poi le stesse del Capo dello Stato. Mi sono, altresì, permesso di aggiungere che si consentirà a

molti imputati, i cui processi, oggi, sono già incardinati presso la Corte di cassazione, di ottenere più facilmente la « morte » del processo stesso per prescrizione. Tra tali imputati, vi è anche l'onorevole Previti e dalla sua reazione deduco di avere detto qualcosa *(Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)* ...

PRESIDENTE. Colleghi...

GIOVANNI KESSLER. ... che può dare fastidio.

MARIO PEPE. Vergogna !

GIOVANNI KESSLER. Se ciò è vero o non è vero, lo vedremo fra pochi mesi o tra poche settimane, per cui non vi è motivo di agitarsi; questa non è certo una aggressione nei confronti di nessuno ! Non merita e non meritava le reazioni scomposte che vi sono state. Evidentemente, abbiamo toccato un nervo scoperto; ho dichiarato in Parlamento quanto molti colleghi della maggioranza dicono nei corridoi *(Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo – Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)*.

GAETANO PECORELLA, *Presidente la II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, *Presidente la II Commissione*. Signor Presidente, anzitutto ritengo che l'onorevole Kessler non possa permettersi di attribuire a colleghi della maggioranza – che certamente non parlano con lui, e non hanno alcun motivo di farlo – pensieri che non hanno e parole che non dicono *(Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)*. Questo è il primo punto.

Il secondo punto del mio intervento è il seguente. Vorrei che ci spiegasse, onorevole Kessler, come può ancora sostenere che il Presidente della Repubblica ha cen-

surato tale norma dopo che la Commissione, nell'esame che abbiamo svolto oggi, ha presentato una proposta emendativa che sostituisce interamente il testo del secondo e terzo comma con cinque nuovi commi, proprio in relazione alle indicazioni che ha dato il Presidente della Repubblica dichiarando che si deve evitare la conversione dell'appello in ricorso per Cassazione, il che noi abbiamo per l'appunto previsto.

Vengo alla terza e ultima osservazione. Vorrei capire come può l'onorevole Kessler sostenere che i processi vanno in prescrizione quando è stato previsto, al massimo, un termine di 45 giorni — giustamente, perché un cittadino non deve essere penalizzato solo perché vi sono dei pubblici ministeri che lo vogliono in galera a tutti i costi —; ebbene, vi sono 45 giorni e non credo proprio che il problema affrontato dall'onorevole Kessler...

GUGLIELMO ROSITANI. È un « killer » somaro !

GAETANO PECORELLA, *Presidente la II Commissione*. ...possa trovare la sua soluzione non nel merito, come sarà, ma nei 45 giorni. Quindi, non dichiariamo cose non vere pur di creare polemiche ed offendere le persone (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 11.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti e votanti ..... 445  
Maggioranza ..... 223  
Hanno votato sì ..... 200  
Hanno votato no .. 245).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 11.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti e votanti ..... 453  
Maggioranza ..... 227  
Hanno votato sì ..... 205  
Hanno votato no .. 248).

Passiamo alla votazione del subemendamento Kessler 0.11.100.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler, al quale ricordo che ha a disposizione due minuti. Ne ha facoltà.

CESARE CAMPA. Tempo, Presidente !

GIOVANNI KESSLER. Con questa proposta emendativa, veniamo ai commi che sarebbero modificati dalla proposta della Commissione; infatti, onorevole Pecorella, gli argomenti di cui parlavamo prima e che io ho ricordato per l'onorevole Previti attengono al primo comma, che non è mai stato modificato. Invece, vi è stata una lunga, faticosa e ripetuta modifica, da parte della maggioranza della Commissione, di questo comma che — attenzione, colleghi — prevede una cosa molto seria e dalle conseguenze molto gravi, che riguardano — stando a quanto si dice, dicono i giornali, dite nei corridoi (e che nessuno dice in questa sede) — un altro ex parlamentare, qui non presente (e pertanto non lo nomino, ma potete leggerlo sui giornali). Così si dice; io non lo so. Però, bisogna essere chiari; altrimenti, veramente di questa norma non si comprende la ragione.

Anche qui il problema sembra quello di risolvere e di chiudere velocemente un

altro processo. Si dice che, se un imputato è stato assolto in primo grado e condannato in appello e poi la Cassazione annulla la sentenza di condanna con rinvio, il processo, secondo questa norma transitoria, una volta che torna in appello, finisce.

Ci si è accorti, tra ieri sera e questa mattina — o meglio, la maggioranza stessa se ne è accorta —, dell'assurdità di tale disposizione, poiché la Corte di cassazione potrebbe aver annullato la sentenza di condanna in appello magari in ordine all'entità della pena, oppure relativamente ad una recidiva concessa o meno, ma confermando comunque la colpevolezza.

Con l'approvazione del comma 4 dell'articolo 11 del provvedimento in esame, allora, si sarebbe gettata nel nulla tale sentenza: una scelta assurda ed incostituzionale! Adesso si cerca di rimediare attraverso il subemendamento della Commissione...

**PRESIDENTE.** Onorevole Kessler, si avvii a concludere!

**GIOVANNI KESSLER.** ... che esamineremo di qui a poco. Parlerò anche sulla successiva proposta emendativa, signor Presidente, in modo da concludere definitivamente il mio intervento.

Come dicevo, si vuole rimediare prevedendo che l'annullamento della sentenza di condanna in appello vale in tutti i casi, a meno che la Corte di cassazione abbia deciso su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza. Infatti, se la Cassazione sarà intervenuta annullando solo la pena o una misura di sicurezza, si andrà avanti.

Chiedo tuttavia a voi colleghi, nonché agli estensori di questa norma e, in particolare, al relatore: ma se la Corte di cassazione avesse annullato la sentenza di condanna dell'appello solo relativamente ad una circostanza aggravante o attenuante, oppure limitatamente alla concessione o meno della recidiva, cosa accadrebbe?

*Una voce dai banchi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana: Tempo!*

**GIOVANNI KESSLER.** Guardate che, in base alla normativa che proponete, il processo si concluderebbe! Infatti, se una persona è stata riconosciuta colpevole due volte, anche dalla Corte di cassazione, in via definitiva, e la stessa Cassazione rileva che vi è una recidiva da concedere o no, oppure un'attenuante da concedere o no, voi fate valere tale decisione come un'assoluzione. Si tratta di una scelta palesemente irragionevole, palesemente sbagliata e palesemente incostituzionale, di cui non vi siete ancora accorti!

Ve ne siete accorti, solo in parte, tra ieri sera e questa mattina, ma il vostro subemendamento ancora non basta. La fretta di portare a casa, a tutti i costi, questo risultato, al fine di ottenere vantaggi processuali a beneficio di alcuni imputati « eccellenti », vi tradirà (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo!*)

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Kessler 0.11.100.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	452
<i>Votanti</i> .....	451
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	226
<i>Hanno votato sì</i> .....	204
<i>Hanno votato no</i> ..	247).

Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemenda-

mento 0.11.100.3 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	453
<i>Votanti</i> .....	451
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	226
<i>Hanno votato sì</i> .....	288
<i>Hanno votato no</i> ..	163).

Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.

Prendo atto altresì che gli onorevoli Frigato, De Mita, Iannuzzi e Realacci hanno espresso erroneamente un voto favorevole, mentre avrebbero voluto esprimerne uno contrario.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Kessler 0.11.100.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i> .....	452
<i>Maggioranza</i> .....	227
<i>Hanno votato sì</i> .....	206
<i>Hanno votato no</i> ..	246).

Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.

Prendo atto altresì che l'onorevole Viceconte ha erroneamente espresso un voto favorevole, mentre avrebbe voluto esprimerne uno contrario.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 11.100 della Commissione, nel testo subemendato, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	452
<i>Votanti</i> .....	451
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	226
<i>Hanno votato sì</i> .....	246
<i>Hanno votato no</i> ..	205).

Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.

Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti Finocchiaro 11.9 e 11.10.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro, alla quale ricordo che ha due minuti a disposizione. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, intendo ritornare sulla questione sollevata poc'anzi dall'onorevole Kessler, perché non vorrei che, in questa concitazione che si manifesta alla fine della discussione del testo, sfuggisse all'attenzione un problema molto serio. Si tratta di un'osservazione, onorevoli colleghi, che non è dettata dalla volontà di non agevolare qualcuno o di ostacolare la maggioranza nel percorso di approvazione della proposta di legge in esame.

La questione è semplice e l'onorevole Kessler l'ha spiegata bene. Credo che i numerosi colleghi della maggioranza appartenenti alla II Commissione — che sono avvocati, magistrati e giuristi — siano pienamente in grado di verificare la fondatezza dei rilievi sollevati dall'onorevole Kessler.

Infatti, la situazione cui si ha fatto riferimento il collega può senz'altro prodursi nella realtà, e poco importa — scusate, onorevoli colleghi — che possa verificarsi in 3 mila casi o in soli due casi. Ritengo, infatti, che l'impatto sarebbe, comunque, assolutamente contrastante anche con la stessa volontà della maggioranza.

Ci troviamo, in altri termini, in una situazione nella quale viene annullata una sentenza di condanna da parte della Corte di cassazione. Sappiamo che la sentenza di condanna può essere annullata per ragioni molto diverse.

L'onorevole Kessler ha proposto un esempio che, forse, meglio di tutti gli altri spiega la nostra preoccupazione. La sentenza viene annullata, ad esempio, sulla considerazione che una determinata circostanza aggravante è stata presa in considerazione e un'altra circostanza attenuante non lo è invece, o per una questione che riguarda, ad esempio, la recidiva. In questo caso, di determinerebbe una situazione per cui si produrrebbe la chiusura del processo, la « cristallizzazione » dell'assoluzione per legge! Non credo che alcuno tra i colleghi della maggioranza — nemmeno il Governo — sia in condizione di accettare una possibile conseguenza di tal genere.

Peraltro i colleghi della maggioranza hanno regolato tale aspetto in maniera diversa, di volta in volta, continuando a presentare emendamenti nella Commissione di merito, perché non tornavano i conti. Molti di noi hanno partecipato alle sedute della Commissione giustizia e sanno quali discussioni si siano svolte tra l'onorevole Gironda Veraldi, l'onorevole Taormina, il presidente della stessa Commissione, noi, ed in quale difficoltà, ad un certo punto, la maggioranza si è venuta a trovare.

Non voler far fronte ad un errore macroscopico, al quale possiamo porre rimedio, francamente non capisco a quale logica ed a quale livello di responsabilità possa corrispondere.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 11, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti .....</i>	454
<i>Maggioranza .....</i>	228
<i>Hanno votato sì .....</i>	248
<i>Hanno votato no ..</i>	206).

Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.

***(Dichiarazioni di voto finale  
— A.C. 4604-C)***

**PRESIDENTE.** Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Oricchio. Ne ha facoltà.

**ANTONIO ORICCHIO.** Signor Presidente, svolgerò poche brevi considerazioni, a nome del gruppo Misto-Popolari-UDEUR e ed anche a nome mio personale per un doveroso intervento su un provvedimento che segna l'ennesimo rinvio del Capo dello Stato. È una circostanza che non si era verificata in altre legislature. Vi è da ritenere che gli sforzi di questa fine legislatura non abbiano, per questo provvedimento, colmato il carattere disorganico ed asistemico che è stato posto in evidenza nel messaggio di rinvio del Capo dello Stato.

Lo stesso impianto legislativo dell'atto Camera n. 4604 si segnala per un'incongruenza dell'intero testo. Si elimina, infatti, una possibilità di secondo grado di giudizio di merito, di appello da parte della pubblica accusa e si dilata, in maniera irrazionale, la possibilità di ricorso per cassazione, con modifiche apportate dopo il rinvio, che sono inconsistenti ed influenti ai fini di rimediare alle illegittimità costituzionali palesate e definite tali nello stesso messaggio di rinvio da parte del Capo dello Stato.

Deve essere segnalata la mutazione del ruolo della Corte di cassazione e l'influenza della modifica apportata all'arti-

colo 7, comma 1, lettera b), che non riesce a far superare lo snaturamento del ruolo della Cassazione cui saremo costretti ad assistere. Vi è, infatti, un allargamento a dismisura della possibilità di ricorso per cassazione, che finirà per travolgere il ruolo che tale Corte aveva, con una dilatazione, tra l'altro, dei tempi processuali, in aperta violazione di quanto previsto dall'articolo 111 della Costituzione.

Sono convinto che se in quest'aula, nei mesi scorsi, dopo le elezioni regionali, vi fossero stati più parlamentari e più schieramenti politici che avessero operato per eliminare quest'ultimo anno di legislatura, sicuramente avremmo risparmiato alcune incongruenze inutili e dannose per il paese, quali questa legge, che si segnala ancora come l'ultimo atto, probabilmente, di un ultimo anno di legislatura che forse sarebbe stato meglio evitare al nostro paese, lasciando agli elettori, come avverrà tra pochi mesi, il compito di decidere su quale sarà la coalizione più giusta per governare il paese stesso (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Popolari-UDEUR e della Margherita, DL-L'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

**ANTONIO MAROTTA.** Signor Presidente, oltre le sterili polemiche — che sono fisiologiche in un sistema bipolare e che ci vedono, purtroppo, sempre contrapposti — è necessario fare una valutazione seria ed articolata sull'importanza del provvedimento che ci avviamo a votare.

Il principio dell'appello solo per le sentenze di condanna è di grande rilievo. È nel primo grado del giudizio che si forma la prova.

Nel 1989, con il rito accusatorio, abbiamo introdotto un sistema nel quale l'oralità e l'immediatezza dovevano rappresentare tutto nel processo di primo grado, nel quale il giudice ha la possibilità di acquisire la prova direttamente attraverso le testimonianze e l'interrogatorio dell'imputato.

Allora, bisogna dare fiducia e forza a questo sistema e un passo significativo in

tal senso è proprio quello rappresentato dal principio della inappellabilità della sentenza di assoluzione.

Tuttavia, noi — e parlo di noi come gruppo politico — abbiamo fondato su due esigenze primarie le scelte e le decisioni in ordine al provvedimento. Una prima esigenza è legata ad un problema di fondo: il sistema giustizia in Italia è il più lontano dal sistema giustizia in Europa. Questo provvedimento ci avvicina all'Europa, anche se ancora ne siamo lontani, e di questo avevamo bisogno. Il protocollo n. 7 del 22 novembre 1984 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali aveva già individuato questo principio, reso peraltro esecutivo dall'articolo 2 della legge n. 98 del 1990. Quindi, si tratta di un passo in più perché il nostro sistema giudiziario si avvicini all'Europa, dalla quale peraltro — e di qui ad un momento lo vedremo — siamo ancora lontani.

Vi è poi un ulteriore aspetto importante. La nostra profonda esigenza culturale ci porta a privilegiare uno Stato in cui la necessità di punire ceda di fronte alla dignità e alla libertà di un uomo: questo è il fatto importante! Se è vero, com'è vero, che in Italia i processi durano il tempo che durano, se è vero che il processo segna la vita di un uomo, e di questo siamo tutti consapevoli, allora dobbiamo anche valutare questo provvedimento alla luce di questa esigenza, nonché di una profonda riflessione che ci avvicini ancora di più alla nostra capacità di esseri liberi e di sviluppare qualsiasi discorso in un sistema democratico e liberale. Da questi presupposti nasce la nostra esigenza di modificare e di approvare questo provvedimento.

Abbiamo letto con attenzione i rilievi e le osservazioni del Presidente della Repubblica; ci siamo resi conto di quello che il Capo dello Stato ha voluto dire, senza usare i toni allarmistici che ci sono stati propinati questa mattina e questo pomeriggio in quest'aula. Il Presidente della Repubblica, come è giusto che sia, ha individuato alcuni rilievi con riferimento ad un provvedimento. È la storia della

nostra democrazia e della nostra Repubblica; di messaggi al Parlamento è piena la storia della democrazia italiana.

In buona sostanza, nel messaggio, la preoccupazione del Presidente della Repubblica — ed è fra l'altro anche la preoccupazione del Presidente della Suprema Corte — era quella che si snaturasse la funzione della Cassazione e che la Corte si trasformasse da giudice di legittimità in giudice di merito. Ebbene, basta rileggere l'articolo 606 del codice di procedura penale per rendersi conto che ciò, anche alla luce delle modifiche che abbiamo apportato, non si verifica. Infatti, se noi esaminiamo attentamente tale norma, ci rendiamo conto che gli interventi su cui ci siamo mossi sono ancora nell'alveo del contenuto del vecchio dettato dell'articolo 306: dico questo riferendomi alla lettera e), dove si parla di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo specificatamente indicati nei motivi di gravame.

È su questo che la Corte di cassazione, sollecitata, deve concentrare il suo esame, e non sull'intera mole degli atti riferiti a quella sentenza o a quel processo. Essa deve concentrarsi esclusivamente sugli atti e sulle pagine del processo segnalati nei motivi di gravame.

Per il resto, mi sembra che l'articolo 606 del codice di procedura penale non sia stato stravolto; quindi, conseguenzialmente, non è stato stravolto il ruolo di giudice di legittimità della Corte di cassazione.

L'altro rilievo si riferisce alla parità delle parti nel processo. Anche in questo caso, siamo in buona compagnia: mi riferisco alla sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 1994, che fa riferimento alle funzioni del pubblico ministero. In essa si afferma che le funzioni del pubblico ministero non sono assistite da garanzie pari a quelle assicurate all'imputato e previste dall'articolo 24 della Carta costituzionale.

Allora, in buona sostanza, la Corte costituzionale, anche alla luce dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo,

ha voluto dire che la parità non si riferisce ad identici strumenti processuali che devono essere messi a disposizione dell'imputato e del pubblico ministero; essa sta a significare che, nel processo, l'accusa e la difesa devono stare sullo stesso piano al cospetto del giudice terzo. Da tale punto di vista, la normativa in esame non entra assolutamente in rotta di collisione con il principio codificato — lo ripeto — dalla Corte costituzionale.

Questi sono gli elementi di cui dobbiamo discutere, se vogliamo modificare il nostro sistema processuale e confrontarci serenamente sui dubbi e sui problemi sollevati anche dal Presidente della Repubblica.

Sono stati svolti anche altri rilievi in merito al fatto che, in questo modo, viene meno l'obbligatorietà dell'azione penale da parte del pubblico ministero. Anche da tale punto di vista, siamo in ottima compagnia, perché la Corte costituzionale ha stabilito che l'appello non costituisce uno sviluppo necessario dell'azione penale.

Allora, stabilito che i diritti della parte offesa — nei cui confronti vi è stata, sempre e comunque, grande attenzione da parte della nostra forza politica — non sono affatto sacrificati, ma sono affidati al giudice civile, mi preme sottolineare un altro aspetto di estrema importanza.

Al di là del fatto di ancorarci a principi ormai presenti in tutti gli ordinamenti dei paesi europei, vorrei richiamare un elemento importante, sottolineato dal primo presidente della Cassazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Quest'ultimo non solo ha menzionato tale normativa per gli aspetti riguardanti l'organo da lui presieduto, ossia la Corte di cassazione, ma ha denunciato un'altra problematica, che con il provvedimento in esame riteniamo di contribuire a risolvere. Mi riferisco alla ragionevole durata del processo. Se aboliamo un grado di giudizio — l'appello — nel momento in cui vi è una sentenza di assoluzione, non interveniamo anche sul problema della ragionevole durata del processo?

Vorrei portare un solo esempio: il processo nei confronti del senatore Giulio

Andreotti è durato dieci anni. Se nel nostro sistema giudiziario questa normativa fosse già stata in vigore, il processo nei confronti del senatore Andreotti si sarebbe concluso in quattro anni!

Allora, per quanto tempo, uno Stato che si dica democratico e che privilegi i valori della libertà, deve perseguire un cittadino che è stato assolto da un giudice democratico, libero ed autonomo, il quale, nella sua libertà, ha ritenuto di assolverlo? Questo è un principio di civiltà giuridica di cui siamo pienamente convinti e che sosterrremo con forza (*Applausi dei deputati dei gruppi dell'UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU) e di Forza Italia – Congratulazioni!*)

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

**ENRICO BUEMI.** La Rosa nel Pugno conferma il giudizio fortemente negativo sul provvedimento in esame, giudizio che avevamo già manifestato in quest'aula a conclusione dell'esame in prima lettura.

Le modifiche apportate certamente sono insufficienti ed inadeguate a rispondere alle sollecitazioni del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica.

In particolare, per noi rimane il contrasto forte con il principio di parità tra accusa e difesa previsto dall'articolo 111 della nostra Costituzione. Togliere la possibilità di appello a una delle parti significa certamente ledere il diritto e il principio di parità, anche se in presenza di assoluzione dell'imputato.

L'obiettivo del processo non è quello di concedere vantaggi all'una o all'altra parte, ma quello di ricercare, attraverso la dialettica delle posizioni, la verità, o, perlomeno, cercare di avvicinarsi il più possibile ad essa.

Noi pensiamo che questa legge complessivamente sia sbagliata. Pensiamo che, per rimediare anche all'esigenza di una più ragionevole durata del processo, la riflessione debba essere più ampia e non limitata soltanto a questo aspetto. Quindi,

invocare questa modifica per raggiungere il risultato della riduzione dei tempi di durata del processo è certamente una giustificazione che non ci convince.

Per quanto riguarda la questione relativa all'onorevole Previti, voglio dire con molta franchezza che, per quanto riguarda il gruppo de La Rosa nel Pugno, il fatto che questa legge abbia influenza o meno sulla sua posizione processuale è irrilevante. La questione che ci preoccupa riguarda tutti gli italiani, siano essi imputati o vittime.

Noi pensiamo che questo provvedimento non sarà in grado di dare giustizia, anzi renderà più complessa la ricerca della verità.

È per queste ragioni, signor Presidente, che il gruppo de La Rosa nel Pugno voterà convintamente contro questo provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-La Rosa nel Pugno*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI RUSSO SPENA.** Signor Presidente, ci troviamo indubbiamente di fronte a una proposta di legge molto delicata, anche perché è stata rinviata al Parlamento dal Presidente della Repubblica. Quindi, è una legge che merita una riflessione attenta da parte di quest'aula, dopo che già il Senato in qualche modo, in maniera abbastanza frettolosa, l'ha approvata.

Qual è il punto fondamentale intorno al quale discutere? Il problema è se questa proposta si ponga in contrasto con i principi di parità fra accusa e difesa e di ragionevole durata dei processi di cui all'articolo 111 della Costituzione.

Credo che noi non dovremmo discutere in assoluto, in maniera complessiva, del problema della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, ma dovremmo discutere nel merito della questione.

L'altro punto che richiamo e di cui poi brevemente parlerò riguarda il trasferimento dalla Corte d'appello alla Cassa-

zione per l'impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere, prescindendo dai motivi del ricorso. Ciò delinea un aspetto in cui la Cassazione, attraverso questo percorso, assume una cognizione nel merito.

Chiediamoci, dopo il rinvio del Capo dello Stato, di cui abbiamo discusso già a lungo, se il testo ora sia migliorato con le tre modifiche apportate oppure no. A me non pare.

La prima modifica, infatti, restringe l'ambito dei casi in cui il pubblico ministero può presentare appello contro la sentenza di proscioglimento. Questo è possibile solo se emerge una nuova prova considerata decisiva, come dice espressamente la proposta.

La seconda modifica, invece, stabilisce che il ricorso per cassazione possa essere proposto per mancata assunzione di una prova decisiva, nel caso in cui la parte ne abbia fatto richiesta nel corso dell'istruzione dibattimentale, ma anche per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo. Così, però, colleghe e colleghi, si sovraccarica certamente la Corte di cassazione, chiamata in tal modo a valutare complessivamente tutte le prove. Da un lato, dunque, vi sarà un allungamento certo dei tempi del processo, anche se i proponenti affermano di volere realizzare il contrario; dall'altro vi sarà lo snaturamento del ruolo di giudice di legittimità della Corte di cassazione che finisce col diventare, in molti casi, giudice di merito, così che avremo tre o quattro giudizi di merito.

La terza ed ultima modifica è rilevante per comprendere il motivo di questa proposta di legge, che è stata portata alla discussione ed oggi viene riproposta, dopo il rinvio, in maniera non organica. Abbiamo sempre ritenuto che un disegno complessivo di riforma dovesse contenere in sé le singole ristrutturazioni dei singoli istituti, perché altrimenti ci troviamo di fronte ad un modo sgangherato di produrre una riforma della giustizia per segmenti, per pezzi. La terza modifica stabi-

lisce che le misure sull'inappellabilità si applichino ai procedimenti in corso dall'entrata in vigore della legge: credo che qui vi sia un punto dolente.

Noi non siamo abituati, le colleghe ed i colleghi lo sanno, a fare propaganda sui punti che riguardano la riforma della giustizia e non siamo propensi a ritenere in maniera pregiudiziale che ci si trovi fronte a leggi *ad personam*. Preferiamo ricorrere nella discussione in sede legislativa, tanto più sui temi della giustizia e dello Stato di diritto, ad una grande sobrietà e ad un grande rigore. In questo caso, però, ci tocca far rilevare che vi è un aspetto tecnicamente delicato proprio dal punto di vista garantista che noi abbiamo sempre tentato — l'Assemblea ce ne darà atto, a volte anche votando in maniera difforme dalle altre forze di opposizione — di mantenere come punto di riferimento in tutte le discussioni sul tema della giustizia. Abbiamo sempre sentito il dovere di contrastare un garantismo per i potenti ed un giustizialismo verso i migranti: si tratta della forma di garantismo, come abbiamo sentito anche oggi in quest'aula, che ha caratterizzato le destre in tutta la legislatura. Si tratta di un punto fondamentale che giustifica il nostro voto contrario: ci pare che in questo caso la maggioranza di centrodestra abbia buttato via il bambino con l'acqua sporca, per usare un'espressione banale ma per comprenderci con forza sul piano politico. Infatti, di fronte ad alcuni processi, riguardanti ad esempio il Presidente del Consiglio, hanno voluto rendere inappellabili anche le assoluzioni ottenute con la vecchia formula dell'insufficienza di prove, mentre sarebbe stato importante riaffermare quel principio di civiltà giuridica a cui adesso ci richiama l'Europa, ma anche i principi della magistratura associata, tante volte ribaditi nel passato, secondo cui la pubblica accusa non deve accanirsi in presenza di un'assoluzione piena di primo grado, cioè un'assoluzione ottenuta al di là di ogni ragionevole dubbio.

Durante l'esame in Commissione — l'onorevole Pisapia lo ha detto più volte — avevamo avvertito le destre che stavano

rendendo inapplicabile, con questa normativa, un giusto principio dello Stato di diritto, quello del non accanimento nell'appellabilità, perché la sua normazione era in qualche modo forzata, realizzata per scopi che prefiguravano un uso *ad personam*. Ha prevalso, invece, nelle destre la necessità, proprio per salvare Berlusconi, di rendere inappellabili anche le assoluzioni non piene, ottenute con la vecchia insufficienza di prove e per l'intervenuta prescrizione per la concessione delle attenuanti generiche. È ovvio che non si comprende, in questo caso, perché il pubblico ministero non possa produrre appello per chiedere, in un altro grado di giudizio, se quelle attenuanti generiche siano applicabili.

Concludo, motivando il nostro voto contrario al provvedimento. Per salvare Berlusconi, i parlamentari delle destre hanno tradotto in una norma incostituzionale un principio giusto, che noi intendiamo riaffermare e lo faremo, nel caso in cui le elezioni dessero un risultato a noi positivo, all'interno di una futura riforma complessiva del codice.

Sono stati aggirati anche i giusti rilievi del Capo dello Stato e vengono realizzate le riforme e le controriforme della giustizia in questa legislatura. Speriamo di poter realizzare riforme serie in questo campo nella prossima legislatura.

**PRESIDENTE.** Vorrei rivolgere un saluto agli studenti ed ai docenti dell'istituto tecnico industriale Righi di Cerignola, presenti in tribuna (*Applausi*).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

**GIUSEPPE FANFANI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta, al termine di un procedimento di verifica parlamentare su una legge avente la caratteristica di intervenire incisivamente e pesantemente sull'intero sistema della giurisdizione, siamo costretti a denunciare, e non avremmo voluto farlo, la nostra profonda delusione in relazione al metodo, ancora prima che ai contenuti, del provvedimento.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
FABIO MUSSI (ore 17,30)**

**GIUSEPPE FANFANI.** Non posso iniziare il mio intervento, a nome del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo, senza rivolgere un pensiero di gratitudine alla Presidenza della Repubblica per avere, con il messaggio del 20 gennaio, indotto la maggioranza e tutti noi ad una più approfondita riflessione sugli effetti che la normativa in esame aveva nel sistema della giurisdizione penale; una riflessione poi tradotta dalla Camera in interventi emendativi che, se da un alto, sono da noi ritenuti insoddisfacenti, denunciano, dall'altro, la fretta con la quale il provvedimento era stato inizialmente varato, le sue lacune e denunciano anche, nella sua stesura finale oggi al nostro esame, la volontà di salvare un impianto iniziale senza curarsi della sostanza dei rilievi mossi, soprattutto in ordine alla disorganicità ed asistematicità dell'intervento nel suo complesso.

Onorevoli colleghi, in condizioni diverse avremmo, volentieri e con interesse culturale e scientifico, affrontato il problema dell'inappellabilità della sentenza di primo grado e dell'adeguamento del sistema dell'impugnazione alla riforma accusatoria del 1989, tutt'oggi restata in molte parti non completata. In condizioni diverse avremmo, volentieri, dato risposte all'esigenza duplice di certezza della decisione e di velocità della giurisdizione e del dovere di tutela nei confronti del cittadino coinvolto nel processo.

Sono culturalmente propenso alla revisione dell'appello (l'ho detto più volte) e lo sono da quindici anni perché ho sempre ritenuto, quello attuale, un sistema distorto e non corrispondente all'impianto complessivo del nostro codice di rito. Oggi, siamo in presenza di una revisione di merito assolutamente cartacea che comporta una lesione del principio di certezza e di immediatezza nella valutazione della prova.

Tuttavia, sarebbe stato doveroso inserire la questione in un quadro generale di riforma del codice di rito.

Vi sono censure pesantissime nell'atto di rinvio a queste Camere, nel quale il problema dell'asistematicità del provvedimento e della sua disorganicità sono posti al centro della riflessione che ci viene imposta. Abbiamo assistito, per rimediare a questa censura, a tentativi vari, al fine di adattare le norme ai rilievi del Capo dello Stato (da ultimo si noti l'emendamento 1.100 della Commissione, al quale ha partecipato anche l'onorevole Taormina); sono stati presentati emendamenti a volte estemporanei, a volte cavillosi, pur di salvare il principio di fondo, rappresentato dall'inappellabilità della sentenza di primo grado, che non si doveva assolutamente e sotto nessun aspetto modificare.

Non voglio tornare sulla lesione del principio di universalità della destinazione della legge, né sull'interesse personale che sottostà, purtroppo, anche a questo provvedimento. Mi sembrerebbe di fare oltraggio all'evidenza delle cose ed all'intelligenza di chi ascolta, ma voglio affermare, con decisione, due principi che, da tempo — inascoltato — sto ripetendo in quest'aula.

Il primo è che non si può intervenire su un sistema già delicato come quello processuale penalistico con riforme approssimative e parziali. Il secondo è che non si può mettere costantemente a rischio l'organicità e la funzionalità del sistema per rispondere ad interessi particolari o, peggio, talvolta personalissimi. È già accaduto più volte, ne abbiamo già parlato. Sta diventando quasi un sistema e potrei snocciolare la corona dei provvedimenti, ma non lo faccio per rispetto non a coloro che li hanno votati, ma a quest'aula.

Credo che si debba avere il coraggio, una volta tanto, di aprire la mente ai problemi che riguardano l'universalità dei cittadini, i quali — credetemi — non tollerano privilegi e, soprattutto, non li tollerano nella legislazione. Sogno un processo serio, di primo grado, veloce, collegiale, approfondito che dia garanzia di certezze, con una sentenza pronunciata da

giudici che hanno avuto modo di apprezzare personalmente e direttamente la prova.

Sogno anche un processo, nel quale giungano a dibattimento solo pochi casi da risolversi con i riti alternativi.

Sogno un processo nel quale il cittadino imputato o parte offesa che sia si senta tutelato nel bene o nel male. Non è possibile considerare oggi lecito affidare i processi che dispensano fino a dieci anni di reclusione ad un giudice monocratico.

Sogno una giustizia efficiente, nel quadro di una giustizia efficiente. Sogno anche la riforma del sistema delle impugnazioni, ma non è possibile non condividere oggi le censure del Capo dello Stato sull'effetto devastante che questa riforma avrà sul blocco della giustizia. Vi leggo solo alcuni passaggi, perché molti di voi il messaggio del Capo dello Stato non hanno avuto né modo né interesse di leggerlo. Nello stesso si afferma che questa circostanza, unita all'ampliamento dei motivi di ricorso per cassazione, condurrà alla crescita in termini esponenziali del carico di lavoro della Corte ed al progressivo accumulo di arretrato, fino ad una regressione del processo che ne allungherà inevitabilmente i tempi di definizione. Il tutto dovrebbe portare ad una situazione di collasso antinomica ad un'economia delle risorse.

Credo che il trasferimento in questa logica alla Corte di cassazione del giudizio di impugnazione non semplificherà, ma aggraverà il sistema, soprattutto, in un quadro nel quale le competenze e l'oggetto di sindacato possibile della Corte di cassazione è stato notevolmente ampliato dall'articolo 8, come tutti, in più occasioni, oggi hanno avuto modo di dire.

Oggi voi arrivate a completare un disegno di tutela che privilegia pervicacemente in alcuni aspetti l'interesse particolare rispetto a quello collettivo.

Non avreste avuto l'urgenza di portare questo provvedimento alla discussione di quest'aula insieme ad altri due provvedimenti che denunciano lo scambio partitico che vi è stato all'interno della maggio-

ranza, perché, assieme all'inappellabilità, noi, questa volta, dovremmo parlare di droga e abbiamo già parlato di legittima difesa. Quasi che non si potesse far l'uno se non insieme agli altri e quasi che tutti questi tre provvedimenti corrispondessero ad una logica di cementificazione dei rapporti scollati esistenti all'interno della maggioranza.

Oggi, vi avviate a completare un disegno di tutela che presenta connotati di carattere individuale. È un vostro problema di coscienza e, se la coscienza vi assiste, sarete in pace con voi stessi; ve lo auguro! Tuttavia, vi avviate a determinare, in maniera definitiva, anche un effetto che, seppure previsto, non vi ha né scosso né condizionato, come non vi hanno indotto a miglior riflessione i richiami delle più alte cariche dello Stato. Troppo forti le necessità che vi hanno spinto a formulare ed oggi ad esaminare questa proposta espressa in una norma transitoria, da voi costantemente abusata quale metodo legislativo in questa legislatura.

Voi, maggioranza di questa legislatura, avete perso ancora una volta l'occasione di migliorare il sistema nell'interesse collettivo. Avete utilizzato i vostri grandi numeri in maniera distorta, dimenticando che la giustizia è di tutti e che la legge ha per sua natura una destinazione universale. Si tratta di una colpa imperdonabile per il legislatore!

Concludo citando una frase di Euripide, che recita (*Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale*)... Non vi allarmate, qualche volta in quest'aula qualcosa di colto l'ho sentito dire!

Diceva Euripide (e parliamo di un tempo in cui la democrazia era stata analizzata anche in termini filosofici, affinché diventasse il fondamento della cultura democratica della quale ancora oggi fruiamo) che non vi è cosa peggiore per la polis che un tiranno che si è appropriato personalmente della legge (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

**SERGIO COLA.** Capisco l'imbarazzo dell'onorevole Fanfani, il quale ha dovuto motivare il suo intervento con ragioni di carattere politico e non di carattere prettamente tecnico, giacché tutto può essere posto in dubbio fuorché il fatto che l'onorevole Fanfani non condivide il principio dell'inappellabilità delle sentenze di assoluzione.

Ho letto con attenzione il messaggio del Capo dello Stato e — *absit iniuria verbis* —, se dovessi affermare che questo messaggio contiene denunce di incostituzionalità, direi una bugia a me stesso e a voi. Infatti, i rilievi sono esclusivamente di carattere politico e, tra l'altro, neanche farina del suo sacco, ma recano la firma leggibile del presidente Marvulli, che si preoccupa dell'intasamento della Corte di cassazione a seguito dell'impatto con questa riforma.

D'altra parte, anche negli interventi di autorevoli rappresentanti del centrosinistra, ho potuto constatare una enorme difficoltà di esposizione in quanto, invece di soffermarsi sul tema della costituzionalità di questa norma, si sono soffermati su aspetti secondari, su aspetti di carattere logistico e di carico di lavoro, non giungendo — come avvenuto nel caso del messaggio del Capo dello Stato — alla conclusione che tutto ciò potesse comportare una violazione dell'articolo 97 della Costituzione che tutela il buon andamento della pubblica amministrazione.

Allora, vogliamo affrontare seriamente i problemi? Vogliamo verificare se esistono profili di incostituzionalità in questa legge? Si è affermato che vi sarebbe una disparità di trattamento delle parti, in violazione dell'articolo 111 della Costituzione. Ma, quando si è preteso di motivare siffatta affermazione, è calato il silenzio più totale da parte di chi ha reso tale affermazione, che è rimasta una mera petizione di principio.

Il primo rilievo, dunque, che già è stato più volte prospettato in quest'aula e che non posso assolutamente non richiamare,

è che la parità delle parti è solo nella necessità di contraddittorio nella fase processuale. Non è peregrino affermare, secondo me, che, se si sono fino ad oggi creati squilibri fra pubblico ministero e difesa, questi sono chiaramente a sfavore dell'imputato, non certamente del pubblico ministero, che ha a disposizione mezzi, soldi, che conduce molte volte le indagini senza che l'indagato sappia che le stesse si stanno svolgendo nei suoi confronti e, magari, ne viene a conoscenza in occasione di avvisi di proroga delle indagini...

AURELIO GIRONDA VERALDI. Dalla stampa!

SERGIO COLA. ... o a seguito dell'applicazione dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale, oppure dalla stampa: parlare di disparità di trattamento è veramente assurdo anche sotto questo profilo! Che fondamento costituzionale ha la disparità di trattamento?

A prescindere dai rilievi pregevoli di grandi giuristi come Franco Coppi, Spangher, Padovani e Stella, che sono tutti nel senso di approvare la legge sull'inappellabilità delle sentenze di assoluzione, vorrei ricordare a coloro che non hanno trattato questo argomento che l'Italia ha ratificato due convenzioni internazionali, la prima delle quali recepisce il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato il 19 dicembre 1966 e ratificato con legge il 25 ottobre 1977, che all'articolo 5 recita: « Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge ». Vi è di più: anche questo argomento è stato completamente pretermesso nelle motivazioni adottate. Il protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984 e reso esecutivo in Italia con la legge 9 aprile 1990, n. 98, all'articolo 2 recita: « Ogni persona dichiarata rea da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza

o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge ».

È pur vero che l'articolo 10 della Costituzione non dà un valore eccessivo alla ratifica, non la costituzionalizza, ma è anche vero che tali norme sono riconducibili all'articolo 24 della Costituzione, laddove si parla della inviolabilità del diritto di difesa, che non può non recepire anche questo atto.

Mi si vuol dire, di grazia, e mi rivolgo chiaramente ai rappresentanti dell'opposizione, quale provvedimento o norma, anche con riferimento all'articolo 111 della Costituzione, tuteli a livello costituzionale il diritto del pubblico ministero a proporre l'appello? Certamente ciò non ha senso in riferimento all'azione penale che è obbligatoria, soprattutto se si considera che il pubblico ministero può rinunciare a proporre l'appello: è un discorso, quindi, che non può essere assolutamente proposto.

Vi è di più: la questione più importante, caro onorevole Fanfani, e tu condividerai sicuramente queste mie affermazioni, è costituita da due pronunce molto importanti della Corte costituzionale, ed esattamente le sentenze n. 363 del 1991 e la n. 98 del 1994, nelle quali si afferma il diritto sacrosanto, costituzionalmente tutelato, dell'imputato a proporre l'appello; di converso la tutela a livello costituzionale viene esclusa per l'impugnazione da parte del pubblico ministero. Mi pare che queste siano cose scontate! Allora, che andate cianciando sulla violazione della parità delle parti processuali? Non credo che autorevoli esponenti e giuristi del centrosinistra presenti qui in aula non conoscano tali questioni. Bisogna dire la verità: o non le conoscono, la qual cosa è grave, o le conoscono e però le nascondono per un motivo di carattere strumentale e politico! Ciò non è serio né è degno di chi sostiene determinate tesi.

Il secondo argomento che pure ritengo sia rilevante, e che è stato oggetto di un accenno nel messaggio del Capo dello Stato, assolutamente non ricevibile in

punto di diritto, è quello secondo cui attraverso la modifica dell'articolo 606, del codice di procedura penale, lettera *d*) – concepita non a favore dell'imputato, ma configurata, una volta eliminato il grado di appello, proprio per consentire al pubblico ministero di interloquire con il ricorso per cassazione in modo adeguato – si ripristinerebbe una giurisdizione di merito da parte della Corte di cassazione. Anche su questo argomento si è stati poco attenti nel valutare l'esatta interpretazione della legge, se è vero che, ancor prima della modifica dell'articolo 111 della Costituzione e ancor prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, avvenuta il 24 ottobre del 1989, l'articolo 606 era formulato proprio negli stessi termini di quello da noi modificato. Dovremmo giungere allora alla conclusione che tutto l'operato della Cassazione dal 1948 al 1989 è stato improntato e caratterizzato da profili di incostituzionalità. Ma vogliamo scherzare?

Tutto questo lo si fa per riparare ad errori marchiani, madornali – chi è addetto ai lavori lo sa – alla leggerezza di alcuni giudici di appello, ma anche di primo grado, che confermano sentenze di condanna con una preclusione assoluta in Cassazione proprio perché la formulazione di quel testo non dava alcuna possibilità di rivisitare sentenze manifestamente inique: altro non vi è.

Se non dovessimo approvare questa legge perché prima ci dobbiamo preoccupare dei suggerimenti del primo presidente della Corte di cassazione al Capo dello Stato, che sono stati espressi in maniera chiarissima, allora non approveremo mai niente, perché per approvare una legge bisognerebbe prima preparare le strutture... Cosa significa tutto questo?

Onorevole Kessler, lei ha fatto riferimento a Previti, ma Previti non c'entra: c'entrano, invece, Gennaro Esposito di Napoli, Brambilla di Milano, Rossi il toscano e migliaia e migliaia di persone che, a suo modo di vedere, con l'entrata in vigore di una legge, non dovrebbero usufruire di

una possibilità. Siamo veramente all'assurdo, alla dittatura della giustizia, nel vero senso della parola!

Questo, noi, come garantisti, come coloro che tendono sempre di più all'affermazione della nostra civiltà giuridica, non lo possiamo assolutamente condividere; anzi, denunciemo all'opinione pubblica questi vostri forcaioli e ingiustificati comportamenti!

Per le ragioni richiamate nel mio intervento, Alleanza Nazionale voterà a favore della proposta di legge (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

**VINCENZO SINISCALCHI.** Presidente, il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, in particolare i membri della Commissione giustizia, hanno lavorato con molta attenzione a questa proposta di legge e hanno maturato il proprio convincimento già in occasione della prima discussione che vi è stata intorno ai temi che questa proposta di legge affronta. Abbiamo proposto emendamenti, modifiche, e, con una pazienza che ormai dimostriamo da cinque anni in materia di giustizia, abbiamo cercato di ridurre il danno, che non riguarda tizio o caio, ma l'ordinamento, la giurisdizione ed i diritti delle parti, di tutte le parti, anche le grandi dimenticate, cioè le parti offese, le vittime.

Abbiamo lavorato e il nostro lavoro si è riflesso puntualmente nel messaggio del Capo dello Stato, nonché nell'accorato richiamo del primo presidente della Corte della cassazione, notoriamente due pericolosi «eversori» dell'ordine democratico, così come sono stati rappresentati nell'ultimo intervento...

È veramente singolare la tesi sostenuta dal collega Cola! Il Capo dello Stato, che ha raramente operato nel quadro dell'articolo 74 della Costituzione rinviando una legge alle Camere, sarebbe stato preso, seguendo quella logica, da un'improvvisa

forma di amnesia, di confusione, di dipendenza dal presidente della Corte di cassazione. Se questa è la via per difendere il provvedimento in esame, non innanzi ad un'aula di tribunale ma davanti all'aula delle deliberazioni legislative sulle quali la Corte costituzionale inesorabilmente dovrà tornare, allora possiamo stare tranquilli che questo provvedimento non potrà avere un esito diverso da quello che l'attende: o verrà rinviato di nuovo e, probabilmente, vi sarà una richiesta di ulteriori sette-otto giorni di prolungamento dei lavori parlamentari, oppure sarà certamente dichiarato incostituzionale proprio per le ragioni che si leggono nel messaggio del Capo dello Stato. In tale messaggio, si dice, tra l'altro, che « è palese la violazione che il sistema sopradescritto determina, nel suo complesso, del principio della ragionevole durata del processo, espressamente consacrato nel secondo comma del già richiamato articolo 111 della Costituzione ». Chissà perché questo articolo, che suscitò anche dibattiti e divisioni all'epoca della sua elaborazione, viene richiamato solo relativamente al primo comma e si dimentica costantemente il principio della ragionevole durata del processo.

Il Presidente della Repubblica, altresì, ha insistito in tema di impugnazioni. A tale riguardo, ricordo ai colleghi, e in particolare al collega Cola, quanto ha detto il Capo dello Stato: « Il sistema delle impugnazioni può essere ripensato alla luce dei criteri ispiratori del codice vigente dal 1989. Tuttavia, il carattere disorganico e asistemico della riforma approvata è proprio ciò che sta alla base delle rilevate palesi incostituzionalità ». Ciò detto, il nostro problema, allora, non è quello di dolerci o di esprimere interessanti forme di dissenso personale in virtù di una nuova scienza della legislazione che pretenderebbe di decapitare l'autorità del Capo dello Stato nel quadro dell'articolo 74 della Costituzione.

Ma questo disordine, questo caos, queste nebbie, queste disorganicità sono state risolte o meno dal nuovo testo legislativo? Assolutamente no! Colleghi, dovrete

porre mente alla parte finale del messaggio del Presidente della Repubblica dove, in via puramente secondaria ed accessoria, si fa riferimento ad alcune ulteriori modifiche che si suggeriscono, ma che non rappresentano affatto il corpo centrale della nostra denuncia la quale, nel nuovo testo del provvedimento, che voi avete imposto a questa Camera, è destinata inevitabilmente a fare esplodere la grave disorganicità, in forma di anticostituzionalità, delle norme che ci avete imposto attraverso un voto « bloccato ».

Non abbiamo più tempo in questa legislatura per svolgere riflessioni sulla coincidenza dell'orologio legislativo con lo svolgimento di alcuni processi. Non è questo il punto: certo è che rimarrà consegnata alla storia di questa legislatura la singolare tempistica ed accelerazione registrate in materia di giustizia. E ciò è avvenuto nonostante l'evidente sfascio che in tale comparto si registra; sfascio a cui non si sono sottratti, nel denunciarlo, nemmeno i presidenti di corte di appello che, secondo la riforma, hanno preso il posto dei procuratori generali: invertendo l'ordine dei fattori, il prodotto è stato lo stesso.

I presidenti di corte d'appello — che non sono pubblici ministeri, parti, persone da bandire, persone da mortificare, affette da delirio, prevenute, che portano un costume degno dello psichiatra (come abbiamo letto in proposte di modifica dell'ordinamento giudiziario, non in proposte amene, secondarie, tra le tante che vengono presentate) — hanno denunciato la stessa situazione nei loro discorsi inaugurali: dobbiamo registrarlo ancora una volta.

Vogliamo che siano i cittadini che ci ascoltano in questo momento a porre agli esponenti della maggioranza la seguente domanda: se l'accorato intervento che abbiamo ascoltato poc'anzi, di un parlamentare stravolto per la sua condizione personale, ha veramente un suo fondamento, perché tutta questa accelerazione? Perché l'orologio ha scandito, ancora una volta in questi cinque anni, l'ora di un intervento che non sarà *ad personam*, ma che certa-

mente avvantaggerà alcune persone? Noi non abbiamo segnato nei nostri calendari le date dei processi: ci interessano poco! Ma i cittadini potranno verificare — diciamoglielo da quest'aula — chi saranno i primi ad avvantaggiarsi delle norme che approverete. A parte la mano sul cuore, a parte gli interventi di carattere acceso ed accanito del collega che fa il suo dovere e che si lascia trascinare, ovviamente, dalla passione del momento, vedremo come reagiranno i cittadini se la legge riuscirà a superare la scure che l'attende per la sua ulteriore e palese incostituzionalità!

Si obietta che il principio è giusto e che, se la legge rende conformi a giustizia situazioni ingiuste, è irrilevante che la sua approvazione coincida con gli interessi di determinati imputati. Tuttavia, ditemi voi, colleghi, soprattutto voi che parteciperete con il voto — quindi, con piena coscienza — quale esigenza di giustizia si ponga con urgenza tale da richiedere l'immediata approvazione della legge. Ancora una volta, le vittime dei reati vengono cacciate a calci dal processo penale, i tempi del processo vengono dilatati ed un noto « eversore » che ricopre la carica di Primo presidente della Corte di cassazione, esasperato, è costretto a dire come stanno le cose!

Alla cortese relatrice ed al Governo, che si preoccupa molto poco di queste cose e si rimette all'Assemblea dopo avere preso parte ai mutamenti che la formulazione del provvedimento in esame ha continuamente subito...

PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi...

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, la prego di concedermi ancora qualche attimo... Vogliamo porre le seguenti domande: quale principio giusto è stato codificato? Soprattutto, quale statistica di efficienza ci avete portato? Non avete indicato un solo elemento concreto, numerico! Non avete additato un solo errore giudiziario che sarebbe possibile evitare con la riforma!

Ci avete detto soltanto che, dovendo diventare definitive, le prescrizioni deb-

bono essere sottratte al giudizio del giudice di appello e, quindi, al potere di impugnazione del pubblico ministero. Anche all'imputato, come abbiamo visto oggi, è vietato rinunciare alla prescrizione per dimostrare la propria innocenza!

Infine, alla Corte di cassazione, la quale, come sanno i colleghi professori, avvocati e giudici, ha dovuto istituire ...

PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi...

VINCENZO SINISCALCHI. ...la VII sezione proprio per definire le pendenze inutili, abbiamo « regalato »...

PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi...

VINCENZO SINISCALCHI. ...un blocco definitivo!

Siamo convinti che il provvedimento in esame verrà definitivamente spazzato via, se non dalla Corte costituzionale, dal centrosinistra, quando andrà al Governo nei prossimi mesi (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.

CARLO TAORMINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo certi che, guardando a questa proposta di legge con oggettività, essa non possa essere considerata altro che una buona proposta di legge. Si tratta non soltanto di una buona proposta di legge, ma anche di un provvedimento che interviene su momenti e situazioni processuali rispetto ai quali, da tempo, si era in attesa di modificazione dell'attuale disciplina, spesso ancora interessata da vecchie norme del codice di procedura penale.

È evidente che soltanto una valutazione di carattere politico — anzi, addirittura, di tipo partitico — può far vedere questa proposta di legge nell'ottica che ci è stata